



Istituto Privato  
Universitario Svizzero  
PRIVATE SWISS  
UNIVERSITY INSTITUTE

## Convenzione Quadro

TRA

- IPUS – Istituto Privato Universitario Svizzero (d’ora in avanti IPUS) con sede in Via Livio nr. 12, CH-6830 Chiasso (Switzerland), con polo Didattico in Via V. Vela Nr. 4 - CH-6830 Chiasso (Switzerland), numero di registrazione al registro di commercio del Canton Ticino (Switzerland), CH – 660.0.130.005-9, rappresentato dal Direttore Generale Signor Vincenzo Amore, il quale interviene in qualità di rappresentante legale con firma individuale, come da giusta delega, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell’Università medesima, Via Livio, 12 CH-6830 Chiasso, di seguito denominata anche “Ipus - Istituto Privato Universitario Svizzero” e/o “Ateneo”,

E

- “Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli” Via Giuseppe Melacrino Nr. 21 Cap. 89125 Reggio Calabria - Italia, rappresentato dal Direttore Sanitario Dr. Vincenzo Sidari, come da giusta delega, domiciliato per la sua carica in Via Giuseppe Melacrino Nr. 21 Cap. 89125 Reggio Calabria - Italia

### **Premesso che**

- L’IPUS - Istituto Privato Universitario Svizzero, regolato dagli Artt. 20 e 27 della Costituzione Elvetica ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale (trattato di Bologna);

Che l’IPUS, con l’adesione autonoma al protocollo di Bologna del giugno 1999, intende perseguire lo scopo della parificazione della cultura universitaria anche attraverso sinergie con Università straniere che tale protocollo hanno accettato.

Che, per tale ragione, l’IPUS, in virtù degli Art. 20 “Libertà della scienza - La libertà della ricerca e dell’insegnamento scientifici è garantita e dell’Art. 27 Libertà economica” - La libertà economica è garantita (garantita dalla Costituzione della Confederazione Elvetica), ha creato sinergie significative con alcune Università della Unione Europea, quale è CAMPUS delle:

- Università Alma Mater Europea di Maribor –Slovenia- per Fisioterapia;
- Università di Maribor in Maribor –Slovenia- per Infermieristica;
- Università Din Pitesti di Pitesti (Romania) per Fisioterapia e per le Facoltà che rientrano nel piano di studi formulato, nel rispetto della legge della Repubblica del Canton Ticino (Confederazione Elvetica) e, più ampiamente, della Comunità Europea, secondo il protocollo di Bologna.

Che, proprio in ragione delle uniformità della cultura universitaria di cui al protocollo di Bologna, intende sovvenire anche alle esigenze specifiche degli iscritti.

Che, per tale ragione, pur restando ferma la sede di svolgimento delle lezioni afferenti i diversi corsi di studio dell'IPUS in Chiasso.

Che, l'IPUS intende avvalersi della consulenza e di strutture a riguardo le **Facoltà di Scienze Infermieristiche e/o Fisioterapia**, dovranno essere identificabili in Ospedali (pubblici o privati), case di cura, cliniche private abilitate con accreditamento presso il Sistema Sanitario nazionale italiano od anche presso le Regioni, ciascuno dei quali in possesso dei requisiti di idoneità e di sicurezza per come stabiliti dalla normativa in vigore nella Comunità Europea secondo il protocollo di Bologna del 19 giugno 1999 e i Bucarest dell'aprile 26/27 /2012;

Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea firmato dalla Svizzera il 24 marzo 19982 entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1999.

-Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli ha, tra le finalità statutarie, l'esercizio delle prestazioni fisioterapiche e di tutte le attività aventi un rapporto con lo scopo sociale, ginnastica e fitness mediante terapie individuali e di gruppo nel settore del benessere fisico e della salute in generale;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia IPUS – Istituto Privato Universitario Svizzero che - Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

### ***Le Parti della presente Convenzione***

Coscienti del fatto che il diritto all'istruzione è un diritto dell'uomo e che l'insegnamento superiore, che svolge un ruolo preminente nell'apprendimento e nel progresso conoscitivo, costituisce un eccezionale patrimonio culturale e scientifico, sia per gli individui sia per la società:

Considerato che l'insegnamento superiore dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nella promozione della pace, della comprensione reciproca, della tolleranza e che contribuisce all'istituzione di relazioni di fiducia tra i popoli e le nazioni;

Considerato che la grande diversità dei sistemi di insegnamento esistenti nella regione europea rifletta le diversità culturali, sociali, politiche, filosofiche, religiose ed economiche e rappresenti quindi un eccezionale patrimonio che è opportuno salvaguardare:

Desiderose di permettere a tutti gli abitanti della regione di beneficiare pienamente del patrimonio rappresentato da tale diversità facilitando ai cittadini di ciascuno Stato contraente l'accesso alle risorse dell'educazione degli altri Stati contraenti ed in particolare autorizzandoli a proseguire la loro formazione, o effettuare un periodo di studi, negli istituti scolastici di tali altri Stati;

Considerato che il riconoscimento degli studi, dei certificati, dei diplomi e dei titoli ottenuti in un altro Paese della regione europea costituisce un'importante misura in vista della promozione della mobilità accademica tra le Parti;

Riconoscendo una grande importanza al principio dell'autonomia degli istituti, e coscienti della necessità di salvaguardare e proteggere tale principio;

Convinte che un riconoscimento equo delle qualifiche rappresenti un elemento fondamentale del diritto all'educazione ed una responsabilità della società;

Viste le Convenzioni del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO relative al riconoscimento accademico in Europa;

- Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari;

- Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie;
- Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati della Regione Europa;
- Convenzione europea sull'equivalenza generale dei periodi di studi universitari;

Ricordato che la presente Convenzione deve essere parimenti considerata nel contesto delle Convenzioni e della Raccomandazione Internazionale dell'UNESCO, che si estende anche ad altre Regioni del mondo, e che è necessario migliorare gli scambi di informazione tra queste Regioni;

Coscienti della profonda evoluzione dell'insegnamento superiore nella regione Europa in seguito all'adozione di dette Convenzioni, con il risultato di una maggiore diversificazione sia in seno ai sistemi nazionali di insegnamento superiore sia tra di essi, così come del bisogno di adattare gli strumenti giuridici e le pratiche in modo tale da riflettere detta evoluzione;

Coscienti della necessità di trovare soluzioni comuni ai problemi pratici posti dal riconoscimento nella regione europea;

Coscienti dell'importanza dell'istituzione di meccanismi di attuazione permanenti volti all'applicazione dei principi e disposizioni contenuti nella presente Convenzione, *hanno convenuto quanto segue:*

#### **Tutto ciò premesso**

L'IPUS - Istituto Privato Universitario Svizzero e Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli, di seguito denominate anche "le Parti", si impegnano nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza,

#### **Convengono e stipulano quanto di seguito**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

#### **Articolo 1 – Oggetto**

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

attuazione delle attività di tirocinio – pratico scientifica di formazione dei discenti nelle Facoltà di **Scienze Infermieristiche e Fisioterapia** ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature e personale;

-attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività per la collaborazione tra IPUS – Istituto Privato Universitario Svizzero e Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli nella formazione dei discenti nella Facoltà di Scienza Infermieristica e in Fisioterapia.

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Per L'IPUS - Istituto Privato Universitario Svizzero, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, fatte salve le convenzioni prettamente di ricerca, dovranno essere sottoposti all'attenzione degli Organi per una approvazione preliminare e quindi potranno essere stipulati dal Direttore Generale.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli

spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

#### **Articolo 2-** Contenuti specifici attinenti alla convenzione

Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli si impegna a fornire l'attività di tirocinio – pratico clinica di formazione dei discenti nelle Facoltà di **Scienze Infermieristiche e/o Fisioterapia** iscritti e immatricolati all'IPUS quale campus delle Università, citate in premessa, della Unione Europea:

- Università Alma Mater Europea di Maribor (Slovenia) per Fisioterapia;
- Università di Maribor in Maribor (Slovenia) per Infermieristica;
- Università Din Pitesti di Pitesti (Romania) per Fisioterapia.

#### **Articolo 3 –** Responsabili della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

#### **Articolo 4 -** Attività in collaborazione

Le Parti possono concordare, attraverso gli accordi attuativi di cui all'art. 1, la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

#### **Articolo 5 –** Attrezzature e coperture assicurative

Per consentire lo svolgimento della generale attività, Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli mette a disposizione l'uso delle proprie attrezzature, personale qualificato e dei propri servizi tecnici.

L'IPUS - Istituto Privato Universitario Svizzero garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte di *Controparte*, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali e i laboratori di *Controparte*.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori della legge italiana.

#### **Articolo 6 -** Durata

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dall'entrata dei discenti presso la struttura dell'Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A/R. Ma con prosecuzione del servizio sino alla conclusione di ciascuno dei corsi e sostegno in essere alla data predetta.

**Articolo 7 – Dati personali**

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

**Articolo 8 – Ordinamento giuridico internazionale che regola il contratto**

Eventuali controversie sorgenti in relazione all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione dovranno, anzitutto, essere oggetto di uno o più tentativi di conciliazione, almeno 3 (tre), da effettuarsi a distanza di 30 (trenta) giorni l'uno dall'altro nei e con i quali le parti, in piena buona fede, tenteranno di risolvere bonariamente e stragiudiziale l'insorta vertenza.

Nel caso che i tentativi di definizione bonaria non avessero l'esito auspicato e, decorsi 30 (trenta) giorni dall'ultimo tentativo, ciascuna delle parti avrà il diritto di dare ingresso all'arbitrato, che ai sensi del Codice Civile degli artt. 1321 c.c.s.s, le parti concordemente si determinano di demandare la decisione della controversia al Foro competente del Tribunale di Reggio Calabria.

**Articolo 9** - Il presente contratto è redatto in tre copie per gli usi consentiti dalla legge.

**Articolo 10** - La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Chiasso (Switzerland), li 24 febbraio 2015

IPUS-Istituto Privato  
Universitario Svizzero

Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli  
Dr. Vincenzo Sidari

Ufficio Coordinamento Attività Laboratorio  
Simone Pignatelli

*Simone Pignatelli*  
*Vincenzo Sidari*

